

IL TRIBUNALE DI MILANO*Sezione II Civile*

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott. Sergio Rossetti Presidente rel.

dott.ssa Guendalina Pascale Giudice

dott. ssa Vincenza Agnese Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di concordato preventivo iscritta al n. r.g.p.u. 146/2022

promossa da

rappresentata e difesa dagli avv.ti

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore;

vista la domanda di concordato preventivo ex artt. 40 e 84 CCII depositata dal ricorrente in data 8.2.2023;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

vista la proposta depositata in data 8.2.2023, così come modificata e integrata in data 30.3.2023, 18.5.2023, 7.6.2023, 19.6.23 e 14.7.23, che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 84, co. 2, CCII nelle forme del concordato in continuità indiretta;

considerato che la decisione in ordine all'accesso alla procedura concordataria, al contenuto della proposta e alle condizioni del piano è stata adottata dall'amministratore della debitrice ai sensi dell'art. 120 bis CCII, risulta da verbale notarile redatto il 7.2.2023 ed è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese; la domanda di accesso, inoltre, è stata sottoscritta dall'Ing.

che ha la rappresentanza della società;

ritenuta la propria competenza, avendo la società istante sede legale in Milano da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato;

considerato che

parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in quanto:

I. presenta i requisiti di cui all'art. 121 CCII essendo impresa commerciale, operante nel settore ICT (*Information and Communication Technologies*), in particolare nell'ambito della c.d. digitalizzazione delle imprese;

II. non rientra nelle soglie di esenzione dalla liquidazione di cui all'art. 2, lett. d), CCII come risulta dai bilanci allegati;

III. versa in una situazione di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

la proposta prevede un fabbisogno di € 12.658.000, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad € 96.882.000;

il fabbisogno viene alimentato da fonti dell'impresa ricorrente, principalmente costituite (i) dalla prosecuzione dell'attività di impresa per il tramite dei contratti d'affitto già stipulati e la successiva cessione dei rami operativi, (ii) la cessione di partecipazioni e crediti verso società controllate, (iii) l'incasso del credito verso casso di crediti commerciali e di altre attività; la proposta prevede altresì l'apporto di finanza esterna da parte dei soci ;

il piano articolato prende in considerazione un *best case scenario* ed un *worst case scenario* in relazione all'andamento della liquidazione del

in particolare, nell'ipotesi in cui il riuscisse ad essere collocato definitivamente per l'importo di € 1,6mln, la proposta ai creditori risulta compendiata come segue (cfr. p. 72 del Piano così come precisato in data 14.7.23):

Soddisfazione Creditori (€'000; %)	Passivo		Importo	Data di pagamento	Valore distribuibile secondo APR	Valore distribuibile secondo RPR
	Concordatario	% Soddisf.				
Prededuzione	2.315	100,0%	2.315	Entro 30 giorni da omologa	2.315	-
Fondo contingency - prededuzione	86	100,0%	86	Entro 30 giorni da omologa	86	-
Privilegio ex art 2751-bis n.1	4.165	100,0%	4.165	Entro 30 giorni da omologa	4.165	-
Privilegio ex art 2751-bis n.2	796	100,0%	796	Entro 30 giorni da omologa	796	-
Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.	1	100,0%	1	Entro 30 giorni da omologa	1	-
Privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.	7	100,0%	7	Entro 30 giorni da omologa	7	-
Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.	281	100,0%	281	Entro 30 giorni da omologa	281	-
Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c.	50	100,0%	50	Entro 30 giorni da omologa	50	-
Privilegio ex art. 9 c. 5 del d.lgs 123/1998	842	100,0%	842	Entro 30 giorni da omologa	842	-
Chirografari Classe 1 - Banche Garantite	11.842	6,00%	711	Entro 120 giorni da omologa	-	711
Chirografari Classe 2 - Previdenza	1.151	5,90%	68	Entro 120 giorni da omologa	-	68
Chirografari Classe 3 - Erario	28.842	5,80%	1.673	Entro 120 giorni da omologa	-	1.673
Chirografari Classe 4 - Privilegiati degradati	2.679	5,50%	147	Entro 120 giorni da omologa	-	147
Chirografari Classe 5 - Chirografi - imprese minori	92	3,75%	3	Entro 120 giorni da omologa	-	3
Chirografari Classe 6 - Chirografi ab origine	38.845	3,75%	1.458	Entro 120 giorni da omologa	-	1.458
Chirografari Classe 7 - Banche garantite chirografarie	1.431	3,75%	54	Entro 120 giorni da omologa	-	54
Chirografari Classe 8 (non votante)	3.456	0,00%	-	-	-	-
Totale Classi	96.882		12.658		8.544	4.114

viceversa, qualora il dovesse essere retrocesso alla concordante, ciò determinerebbe un aumento del passivo concordatario dovuto a maggiori oneri necessari alla gestione dei rapporti di lavoro, fermo restando che, secondo la Società, così come anche attestato dal professionista incaricato, tale Ramo presenterebbe ancora un valore residuale di circa € 500mila, sicché la proposta ai creditori risulterebbe la seguente (cfr. p. 86 del Piano):

Soddisfazione Creditori (€'000; %)	Passivo Concordatario (Scenario Alternativo)		Data di importo pagamento		Valore distribubile secondo APR	Valore distribubile secondo RPR
		% Soddisf.				
Predeuzione	2.810	100,0%	2.810	Entro 30 giorni da omologa	2.810	-
Fondo contingency - predeuzione	86	100,0%	86	Entro 30 giorni da omologa	86	-
Privilegio ex art. 2751-bis n.1	4.165	100,0%	4.165	Entro 30 giorni da omologa	4.165	-
Privilegio ex art. 2751-bis n.2	445	100,0%	445	Entro 30 giorni da omologa	445	-
Classe 1 - Professionisti (Privilegio ex art. 2751-bis n.2)	351	5,89%	21	Entro 120 giorni da omologa	-	21
Classe 2 - Agenti (Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.)	1	5,79%	0	Entro 120 giorni da omologa	-	0
Classe 3 - Imprese Agricole (Privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.)	7	5,69%	0	Entro 120 giorni da omologa	-	0
Classe 4 - Artigiani (Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.)	281	5,59%	16	Entro 120 giorni da omologa	-	16
Classe 5 - Cooperative (Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c.)	50	5,49%	3	Entro 120 giorni da omologa	-	3
Classe 6 - Banche Garantite	12.684	5,39%	684	Entro 120 giorni da omologa	-	684
Classe 7 - Previdenza	1.151	5,29%	61	Entro 120 giorni da omologa	-	61
Classe 8 - Erario	28.842	5,19%	1.497	Entro 120 giorni da omologa	-	1.497
Classe 9 - Privilegiati degradati	2.679	5,09%	136	Entro 120 giorni da omologa	-	136
Classe 10 - Chirografi - imprese minori	92	3,60%	3	Entro 120 giorni da omologa	-	3
Classe 11 - Chirografi ab origine	38.845	3,60%	1.398	Entro 120 giorni da omologa	-	1.398
Classe 12 - Banche garantite chirografarie	1.431	3,60%	52	Entro 120 giorni da omologa	-	52
Classe 13 (non votante)	3.456	0,00%	-	-	-	-
Totale	97.377		11.376		7.506	3.871

ritenuto che

la società ha correttamente formato le classi in cui ha suddiviso i creditori, sia nell'ipotesi di *best case scenario*, sia nella ipotesi alternativa;

come può osservarsi infatti, nel *best case scenario* i creditori privilegiati – pagati integralmente entro 30 giorni dalla omologa – non sono considerati interessati alla ristrutturazione e pertanto non vengono classati, sino al grado di privilegio *ex art. 9, co. 5, d.lgs. 123/1998* e cioè fintanto che vi sia capienza secondo il valore di liquidazione dell'azienda;

esaurito il valore di liquidazione, la concordante ha suddiviso i creditori in n. 7 classi, la prima delle quali denominata “*Banche garantite*” e attinente alle ragioni di credito delle banche che abbiano ricevuto *in parte qua* una garanzia sul punto si deve solo osservare che la società immagina che qualora non dovessero essere escusse e, di conseguenza, surrogarsi entro la data dell'omologa, allora si libererebbero risorse in favore dei creditori posteriori; ciò non pare che però potrà avvenire, poiché quelle somme dovrebbero comunque essere destinate alle “*Banche garantite*”, le quali evidentemente non potranno chiedere ai garanti pubblici le somme che riceveranno dal riparto; di tanto quindi, in ogni caso, seppure indirettamente, si avvantaggerebbero i suddetti garanti;

le altre classi sono formate nel rispetto dei privilegi via via decrescenti, fino al ceto chirografario, ulteriormente suddiviso tenendo conto delle imprese minori, nel rispetto dell'art. 85 CCII;

nel *worst case scenario*, in cui il valore di liquidazione è inferiore poiché epurato del valore ritraibile dalla vendita del risultato risultano interessati dalla liquidazione i creditori privilegiati a partire dai professionisti *ex art. 2751-bis n. 2 c.c.*, sicché risultano formarsi ulteriori n. 5 classi;

ora: risulta chiaro che per la data fissata per il voto, se il nodo afferente alla liquidazione del non sarà definitivamente sciolto, i creditori saranno chiamati ad esprimere il voto in base allo scenario peggiore e che ogni soluzione intermedia tra lo scenario peggiore e quello migliore andrà a beneficio dei creditori poziori fino al soddisfacimento integrale delle proprie ragioni, in quanto il rientra senz'altro tra i valori di liquidazione dell'azienda;

quanto al valore della liquidazione e al valore eccedente quello della liquidazione, la seguente tabella ne identifica le componenti attive come segue:

fonte	identificazione fonti		importo
affitto e successiva cessione del cd.	valore liquidazione - APR		1.600.000
affitto e successiva cessione del cd.	valore liquidazione - APR		
affitto indiretto (per il tramite della e successiva cessione del cd. ramo	valore liquidazione - APR		460.000
cessione delle immobilizzazioni materiali, costituite da un terreno sito in e da alcune autovetture	valore liquidazione - APR		36.000
disponibilità liquide	valore liquidazione - APR		239.000
altre attività	valore liquidazione - APR		785.000
cessione delle partecipazioni detenute dalla	valore liquidazione APR per valore offerta irrevocabile pari al valore di perizia	valore eccedente liq. RPR pari alla differenza tra valore originariamente offerto (maggiore del valore di perizia) e l'effettivo prezzo di cessione	533.000
cessione dei crediti nei confronti di	valore liquidazione APR per valore offerta irrevocabile pari al valore di perizia	valore eccedente liq. RPR pari alla differenza tra valore originariamente offerto (maggiore del valore di perizia) e l'effettivo prezzo di cessione	1.825.000
acquisto da parte di credito vantato verso del	valore liquidazione APR per valore offerta irrevocabile pari al valore di perizia	valore eccedente liq. RPR pari alla differenza tra valore originariamente offerto (maggiore del valore di perizia) e l'effettivo prezzo di cessione	5.129.000
impegno	valore eccedente liq. RPR		1.300.000
impegno	valore eccedente liq. RPR		750.000
			12.657.000

in relazione alla tabella che precede, si deve osservare che, al netto degli impegni dei soci che costituiscono sicura finanza esterna, come tale liberamente distribuibile, la società aveva ricevuto offerte irrevocabili di acquisto ad un prezzo superiore rispetto ai valori di perizia indicati per le partecipazioni societarie e per i crediti e aveva originariamente ritenuto che tale eccedenza potesse essere considerato come un valore eccedente quello della liquidazione nei termini di cui all'art.84, co. 6, CCII; successivamente, convenendo con l'impostazione del Tribunale secondo cui l'offerta ricevuta per l'acquisto di un bene costituisce essa stessa il valore di liquidazione di quel bene, la società ha raccolto la disponibilità di quegli stessi soggetti interessati all'acquisto ad offrire (i) una somma pari al valore di perizia e (ii) ad impegnarsi a versare l'eccedenza al fine comunque di raggiungere le somme originariamente promesse, anche a seguito della necessaria vendita

competitiva di quegli *assets*; così stando le cose, sarà ovviamente necessario procedere alla raccolta di offerte concorrenti per l'acquisto delle partecipazioni e dei crediti della società, secondo la disciplina di cui all'art. 91 CCII, e nell'ipotesi in cui le partecipazioni e i crediti fossero allocati sul mercato ad un prezzo superiore a quello indicato in perizia, il piano potrebbe subire ulteriori modifiche in quanto aumenterebbe il valore che dovrebbe essere distribuito secondo la regola della *absolute priority rule*;

ritenuto inoltre che

la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39 CCII e che il piano contiene le informazioni di cui all'art. 87 CCII;

considerato che la domanda è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente le attestazioni richieste (a) dall'art. 87, co. 3, CCII trattandosi di concordato in continuità aziendale, (b) dall'art. 84, co. 5, CCII prevedendo il piano il pagamento parziale dei creditori privilegiati in ragione dell'incapienza dei beni su cui insiste la causa di prelazione, (c) dall'art. 88, co. 2, CCII contenendo il piano una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi;

il Commissario Giudiziale, nel proprio ultimo parere in data 19.7.2023, dopo un'ampia disamina della questione riguardante il ramo Digital di cui si è dato atto e un breve passaggio sull'ulteriore fondo rischi chirografario da ultimo introdotto a piano per euro 5 mln e inerente ad una garanzia rilasciata nel 2021, ha confermato l'esistenza di alcune criticità, soprattutto con riferimento (i) alla capacità di adempiere agli impegni assunti da parte di alcuni offerenti (e, in particolare, di) con riferimento ai quali si è ancora in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti quantomeno nel mese di aprile '23, nonché (ii) sulla posizione specifica socio (dal cui adempimento dipende anche l'apporto di finanza esterna da parte dell'altro socio ; ciò nonostante il Commissario ha concluso nel senso della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori.

Ciò premesso, il Tribunale, quanto alla legittimità sostanziale della proposta, osserva che, malgrado le criticità riscontrate dal Commissario Giudiziale, la proposta formulata, per tutto quanto sopra detto, risulta rituale;

la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

la non particolare complessità induce a nominare un Commissario Giudiziale unico, che può essere nominato in persona del Commissario Giudiziale già nominato;

la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una pluralità di offerte di trasferimento dell'azienda o di altri beni del ricorrente verso un corrispettivo in denaro, per cui

occorre ai sensi degli artt. 84, co. 9 e 91, co. 1, CCII procedere alla apertura di una procedura competitiva;

il piano prevede, altresì, la liquidazione di alcuni beni nel patrimonio del debitore per i quali l'offerente non è già stato individuato, ragione per cui deve essere nominato un liquidatore di tali beni;

la domanda definitiva, infine, contiene anche la richiesta di ulteriori misure protettive che possono essere rinnovate a norma dell'art. 8 CCII per la durata di 4 mesi in quanto la società si è avvalsa di tali misure solo dal 10.10.2022 e per 4 mesi;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di
quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I
Reg. UE 848/2015;

delega alla procedura il dott. Sergio Rossetti;

conferma quale commissario giudiziale il dott. prof. Alessandro Danovi, professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;

nomina liquidatore giudiziario Ottavio Carparelli, professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI, esclusivamente per l'attività di liquidazione dei beni per i quali la società non ha già ricevuto offerte di acquisto;

dispone che, in relazione ai beni e ai diritti per i quali il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile d'acquisto, dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti e ciò mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e su un sito internet di pubblicità commerciale dell'offerta ricevuta per almeno 30 giorni, nonché, una volta, su Il Sole 24 ore, previa creazione di una data room accessibile ai soggetti interessati su richiesta al commissario giudiziale, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati;

rinnova le misure protettive già concesse con decreto del 10.10.2022 per ulteriori 4 mesi;

stabilisce la data iniziale del 8.1.2024 e la data finale del 19.1.2024 per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;

fissa il termine del 31.7.2023 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di ulteriori € 30.000 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;

fissa termine sino al 1.9.2023 per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCI da parte del commissario giudiziale;

dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104, comma 2, CCI;

stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107, comma 4, CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;

stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107, comma 3, e 105, comma 5, CCI;

dispone che la società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1, CCI;

ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCI, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI;

dispone che la finanza esterna sia versata sul conto della procedura entro il termine di 10 giorni prima della scadenza del termine per il deposito della relazione del commissario giudiziale ex art.105 CCI, e resti vincolata all'omologa della proposta di concordato.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 20/07/2023

Il Presidente

Sergio Rossetti